

29 LUG. 2008

ALLE BANCHE CORRISPONDENTI

№ 14596

ALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

CIRCOLARE N. 2/2008

Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
Operatività della GARANZIA SUSSIDIARIA ex L. 311/2004 art. 1, comma 512.

Come noto, in data 18 aprile 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo in oggetto, il quale ha apportato modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante interventi finanziari a sostegno della imprese agricole a norma dell'art. 1, co. 2, lett. i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Tale provvedimento, pubblicato in G.U. n. 104 del 5 maggio 2008, prevede, tra l'altro, all'articolo 17, la modifica del precedente comma 2 (garanzia diretta), D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e l'introduzione del comma 4-bis sulla **garanzia sussidiaria** ex art. 43 T.U.B..

In particolare il comma 4-bis dell'art. 17, introdotto con il nuovo decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 stabilisce che " *le operazioni di credito agrario di cui all'art. 43 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4* " .

Ciò premesso, poiché talune Banche hanno chiesto di conoscere i possibili effetti di tali disposizioni sull'operatività per garanzia sussidiaria della scrivente, si ritiene necessario far presente alle Banche corrispondenti che, attese le modifiche di cui sopra, nulla muta, allo stato, con riferimento alla ordinaria operatività per garanzia sussidiaria rispetto al passato in quanto l'art. 17, comma 5, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dall'art. 10, comma 8, lett. a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 stabilisce che i criteri, i limiti e le modalità di funzionamento della garanzia sussidiaria siano disciplinate con Decreto Ministeriale.



SGFA Srl – Società Unipersonale

Via Nomentana 183 – 00161 Roma Italy – Tel. +39 06 85568.1 – Fax +39 06 85568392

Cap. Soc. € 1.000.000,00 – I.C. n. 07659851005 – C.C.I.A.A. n. REARM 1048004 – Sito internet www.sgfa.it – E-mail: info@sgfa.it

In tale stato di cose, si conferma che il decreto legislativo in oggetto non comporta, allo stato, alcuna variazione sull'ambito dell'operatività della garanzia sussidiaria prestata dalla scrivente, che continuerà ad operare sulla base di quanto previsto dal decreto interministeriale del 14 febbraio 2006, (in G.U. n. 46 del 28 febbraio 2006) le cui istruzioni applicative sono state rese note con circolare SGFA 3 maggio 2006 n. prot. 4281.

Sarà cura di questa Società informare le Banche corrispondenti sull'eventuale modifica delle categorie di operazioni garantibili dalla garanzia sussidiaria.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti in materia e si porgono distinti saluti.



L'AMMINISTRATORE UNICO
(Ezio Castiglione)

